

REGOLAMENTO INTERNO

AURORA CER IMPRESA SOCIALE

approvato dall'Assemblea degli Associati in data 17 settembre 2025

PREMESSA

Il presente regolamento (d'ora in poi "**Regolamento**"), nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto di Aurora CER – Impresa Sociale [d'ora in poi anche solo "**Associazione**"], disciplina la vita sociale e le attività dell'Associazione denominata "**AURORA CER IMPRESA SOCIALE**", che opera come impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e quale Comunità Energetica Rinnovabile ex artt. 31 e 32 D. lgs. 199/2021.

Il Regolamento definisce le modalità attraverso cui l'Associazione persegue le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati, di loro filiali o di terzi delle attività di interesse generale individuate nell'art. 2 dello Statuto.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per gli associati interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della CER ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021, nonché per gli Organi della Associazione, intendendosi per energia condivisa i quantitativi di energia che contestualmente vengono, in termini temporali e non come coincidenza materiale, da un lato, immessi liberamente sul mercato (tramite vendita libera e nelle forme dalla medesima attuate) dagli impianti nella disponibilità e sotto il controllo della CER, e dall'altro lato, prelevati (tramite acquisto dai rispettivi fornitori) dagli aderenti alla configurazione energetica di riferimento

Le eventuali future modifiche al presente Regolamento potranno essere predisposte dal Consiglio di Amministrazione e saranno approvate dall'Assemblea degli Associati nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Associazione www.auroracer.it e conservato in copia presso la sede legale dell'Associazione, come da previsioni statutarie.

Art. 1 – Scopo ed oggetto del regolamento (rif. Art. 2 Statuto)

1.1 Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea degli Associati disciplina l'organizzazione e il coordinamento di tutti gli associati che contribuiscono al raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.2 In particolare, disciplina l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso erogato dal GSE per le configurazioni di autoconsumo diffuso (d'ora in poi "**Configurazione**"), disciplinato dal TIAD e dal D.M. n. 414 del 7.12.2023 (Decreto CACER), e finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa (autoconsumata e incentivata.)

1.3 Il presente regolamento, accettato espressamente dagli associati dell'Associazione al momento dell'adesione all'Associazione, assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici da loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del Decreto CACER.

Art. 2 – Finalità e attività (rif. Art. 2 Statuto)

2.1 L'Associazione – avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati - ha lo scopo di costituire e gestire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n.

162 convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8 e s.m.i., del D.lgs. 199/2021 e dalle successive previsioni regolamentari attuative dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, del D.M. n. 414 del 7.12.2023 CACER e s.m.i., e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

2.2 Per il conseguimento delle sue finalità l'Associazione si avvale: del lavoro di collaboratori; del volontariato dei componenti degli organi associativi, degli associati alle organizzazioni aderenti, di volontari singoli che facciano richiesta di iscrizione nel registro dei soci volontari, delle opportunità offerte dalle diverse forme di tirocinio formativo e di servizio civile previste dalle norme di legge nazionali ed europee, di tutti coloro che condividano le finalità generali dell'associazione.

2.3 Per realizzare tali obiettivi, l'Associazione opererà intraprendendo le attività previste dall'art. 2 dello Statuto.

2.4 I settori di intervento dell'Associazione sono determinati nel rispetto delle linee strategiche e programmatiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione della stessa e dei principi ispiratori dello Statuto, nonché delle caratteristiche degli Associati.

2.5 L'impegno dell'Associazione ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività nel rispetto dell'oggetto nonché delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui allo Statuto, dovrà essere preventivamente approvato dai suoi organi.

Art. 3 – Associati e adesione all'Associazione (rif. Art. 3 e art. 4 dello Statuto)

3.1 Gli aspiranti associati inviano al Consiglio di Amministrazione domanda di ammissione, all'indirizzo PEC auroracer.impresasociale@legalmail.it reperibile sul sito istituzionale, con sottoscrizione olografa del richiedente oppure con firma digitale.

3.2 Alla domanda, trasmessa a mezzo PEC, o altri mezzi equivalenti che garantiscano certezza dell'invio, ricezione e contenuto della comunicazione, debbono essere allegati:

- i. modulo di adesione compreso di tutti gli allegati richiesti;
- ii. copia del documento di identità in corso di validità;
- iii. se presente, copia del documento di identità del delegato all'invio;

3.3 Nella domanda dovranno essere indicati i recapiti (indirizzo, e-mail, recapito telefonico, PEC) del richiedente.

Per i soggetti privati, l'indicazione di una casella di posta elettronica certificata è facoltativa. In assenza di PEC, le comunicazioni sociali saranno inviate mediante raccomandata A/R all'indirizzo di residenza indicato nella domanda di adesione.

Per i soggetti giuridici, l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria e sarà qualificata come domiciliazione delle comunicazioni sociali.

3.4 Possono far parte dell'Associazione:

- i. persone fisiche;
- ii. piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale (non sono ammesse imprese che abbiano codice ATECO prevalente 35.12 o 35.15);
- iii. associazioni con personalità giuridica di diritto privato, ivi comprese le fondazioni;
- iv. enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, le rappresentanze sindacali, le associazioni di

categoria, gli ordini professionali, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT.

3.5 La presentazione della domanda di ammissione all'Associazione non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario, oltre al suo accoglimento da parte degli organi competenti, l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

3.6 Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:

- i. (nel caso di persone giuridiche) copia della deliberazione dell'organo amministrativo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nell'Associazione;
- ii. Per i *prosumer*/produttori copia dell'accordo per il conferimento degli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione, conforme ai contenuti minimi stabili dal GSE.

3.7 Ricevuta la domanda di ammissione, gli organi dell'Associazione potranno richiedere al soggetto che intende aderire all'Associazione integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, i quali devono inderogabilmente pervenire entro 20 giorni da tale richiesta.

3.8 In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti indicati all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 199/2021 e s.m.i., gli organi dell'Associazione redigono anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo ai fini della realizzazione degli scopi

perseguiti dall'Associazione.

3.9 In caso di accoglimento della domanda di ammissione, a seguito della comunicazione di ammissione, il nuovo associato provvede, entro 20 giorni (venti) al versamento della quota associativa relativa all'anno corrente, a pena di decadenza, fatta eccezione per le ammissioni che avvengono nel mese di dicembre che possono prevedere l'inizio degli adempimenti di associato, ivi compreso il pagamento della quota associativa, dal gennaio dell'anno successivo.

3.10 L'associato che sia persona giuridica si impegna altresì a dare comunicazione di ogni variazione intervenuta alle cariche sociali entro 30 giorni dalla loro vigenza. Qualora l'associato sia qualificabile come "Piccola Media Impresa", lo stesso, con cadenza annuale ed entro 15 giorni dal relativo deposito, dovrà trasmettere alle cariche sociali l'ultimo fascicolo di bilancio integrale depositato; in mancanza il socio inadempiente potrà essere escluso, secondo le procedure di cui ai successivi punti 5.1. e 5.4.

3.11 Il Consiglio di Amministrazione dovrà motivare e comunicare all'interessato, entro trenta giorni, l'eventuale rigetto della domanda di ammissione. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati in conformità a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto.

3.12 Il Consiglio di Amministrazione, allo scopo di garantire la migliore gestione della CER nell'interesse comune dei membri della Associazione, si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l'esame delle domande di ammissione laddove si reputi opportuno, secondo valutazioni che spettano alla competenza esclusiva del Consiglio medesimo, mantenere un rapporto di equilibrio tra la potenza complessiva degli impianti nella disponibilità della CER e il numero dei consumatori presenti

all'interno della singola CACER ovvero dei membri titolari di punti di connessione inclusi in area sottesa alla stessa cabina primaria in cui è ricompreso il soggetto richiedente l'ammissione, ovvero in presenza di ulteriori motivate ragioni di carattere tecnico di cui dovrà essere data esplicitazione.

3.13 Il mancato pagamento della quota sociale annuale entro la data di svolgimento della prima Assemblea dei soci comporta automaticamente la sospensione del socio dal diritto di esprimere il proprio voto in assemblea. In situazioni eccezionali dovute a fattori esterni i termini sono derogabili al fine di agevolare le associazioni in ottemperanza anche alle previsioni del D.lgs. del 3 luglio 2017, n.117.

Art. 4 – Criteri di determinazione delle quote associative (rif. Art. 9 Statuto)

4.1 Il Consiglio di Amministrazione per ogni anno solare di esercizio determina le quote associative degli associati dell'associazione titolari del diritto di voto. Le quote verranno stabilite sulla base delle categorie di associati aderenti già individuati in:

- i. Soci consumatori
- ii. Soci produttori
- iii. Soci "*prosumer*"

Le summenzionate categorie verranno individuate all'atto della delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione; Il Consiglio di Amministrazione, sentito eventualmente il parere di un rappresentante di tutte le categorie dei soci sopra menzionate, determina l'importo tabellare delle quote associative in base al bilancio energetico della comunità, e secondo i criteri di ripartizione dell'energia meglio indicati nel presente regolamento.

4.2 Per il primo anno solare di esercizio la partecipazione all'Associazione sarà a titolo gratuito. Per i successivi anni di esercizio saranno applicati i criteri di cui all'art.

4.1. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la stipula di accordi negoziali particolari di partecipazione all'energia condivisa elaborati sulla base delle caratteristiche oggettive di consumo e/o produzione e/o entrambe, sulla base dei criteri di cui all'art. 4.1 e dell'Allegato A del presente regolamento.

4.3 Il Consiglio di Amministrazione, con delibera che ne espliciti le necessità e ragioni, potrà stabilire e richiedere contributi straordinari in misura non superiore al doppio della quota annuale. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata da comunicare agli associati o pubblicare sul sito internet www.auroracer.it, stabilisse un contributo straordinario di importo superiore a detta soglia massima, i singoli associati che non vorranno accettare l'applicazione di detto contributo straordinario avranno diritto di recedere dall'Associazione mediante comunicazione da inviare al Consiglio di Amministrazione, con le medesime modalità previste dall'art. 3.1 per l'invio della domanda di ammissione, entro 15 giorni dal momento in cui avranno avuto conoscenza della delibera del Consiglio di Amministrazione approvativa del suddetto contributo straordinario.

4.4 Le tabelle annuali per la definizione delle quote associative saranno pubblicate sul sito www.auroracer.it , a partire dal secondo anno solare di esercizio dell'associazione.

Art.5 – Perdita della qualità di socio e recesso (rif. art.7 Statuto)

5.1 Il socio può essere escluso a norma e con le procedure sancite dall'art. 7 dello Statuto.

5.2 In caso di recesso anticipato, nulla sarà dovuto all'associato recedente salvo soltanto il diritto agli incentivi maturati fino alla data del recesso.

5.3 È sempre prevista la esclusione del socio per la perdita dei requisiti di legge per la partecipazione all'Associazione.

5.4 I Soci sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

5.5 Il Socio escluso non ha diritto di partecipazione all'Assemblea.

Art.6 – Individuazione del soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa (rif. art.6 Statuto)

6.1 Ai sensi del presente Regolamento, con la formalizzazione dell'atto costitutivo, ovvero, per gli associati successivi, con la presentazione della domanda di ammissione, gli associati medesimi individuano univocamente ed esclusivamente la Comunità Energetica Aurora CER Impresa Sociale, nella persona del proprio legale rappresentante, quale soggetto responsabile della gestione e riparto dell'energia elettrica condivisa, nonché della relativa valorizzazione economica e conseguente gestione e ripartizione delle agevolazioni e degli incentivi legalmente previsti, conferendo alla richiamata Comunità Energetica apposito mandato con rappresentanza in tal senso.

6.2 È sempre prevista per la Comunità Energetica, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, la possibilità, di delegare a eventuali soggetti terzi il ruolo di soggetto responsabile del riparto di energia elettrica, nel rispetto della normativa di settore applicabile.

Art.7 – Individuazione del Referente e del Coordinatore delle configurazioni di autoconsumo diffuso (rif. art. 6 Statuto)

7.1 Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente di ciascuna configurazione può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica del Presidente che per statuto ne ha la rappresentanza legale. Il Consiglio di Amministrazione, laddove sussistano motivate esigenze di carattere tecnico e/o organizzativo, avrà facoltà di individuare altro soggetto quale Referente, selezionandolo tra i produttori e/o clienti finali,

membri della CER, ovvero tra i produttori "terzi" di un impianto la cui energia elettrica prodotta rilevi nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, dando adeguata esplicitazione delle ragioni di tale scelta. La nomina del Referente e la durata del suo mandato saranno formalizzate con la delibera del Consiglio di Amministrazione, organo competente ai sensi dello Statuto.

7.2 Gli associati dell'Associazione conferiscono al Referente, il mandato:

- a) per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e ogni altra attività di volta in volta necessaria per il funzionamento e gestione dell'Associazione;
- b) per il trattamento dei dati dei soci in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679;
- c) per sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento degli incentivi previsti;
- d) per occuparsi dei rapporti con il GSE per la gestione dell'accesso agli incentivi e dell'eventuale riparto degli stessi;
- e) per accesso ai dati anche istantanei relativi ai contatori di ciascun Membro ai fini della ripartizione dei benefici economici.

7.3. Qualora, nell'ambito della Comunità Energetica, siano attivate più configurazioni autonome di autoconsumo, i cui impianti di produzione e membri consumatori siano afferenti a cabine primarie differenti, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Referente qualora questo sia diverso dall'Associazione medesima, potrà nominare un coordinatore per ciascuna configurazione, da individuarsi tra i membri della medesima configurazione, al quale sarà conferito apposito mandato senza rappresentanza, di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi

momento, affinché egli agisca, per conto dell'Associazione, ma come coordinatore locale della configurazione, allo scopo di:

- i. promuovere l'adesione alla configurazione da parte di soggetti produttori e consumatori nell'ambito dei territori ricompresi nella cabina primaria sottesa alla configurazione;
- ii. assistere i membri nella predisposizione della documentazione per l'adesione;
- iii. gestire i rapporti operativi con l'Associazione, con il soggetto delegato ai sensi dell'art 6.2 e con il Referente, per quanto attiene comunicazioni tecniche, aggiornamento dati, supporto amministrativo.

7.3 Il soggetto che assume la qualifica di coordinatore di configurazione deve possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

7.4 In ogni caso, resta ferma la titolarità, in capo al Presidente, ovvero al soggetto delegato ai sensi del punto 7.1, della qualifica di Referente nei confronti del GSE, il quale pertanto, anche in presenza di più coordinatori di configurazione, rimarrà l'unico soggetto legittimato a intrattenere i rapporti con il GSE.

Art.8 – Ulteriori adempimenti per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso (rif. art. 2 Statuto)

8.1 L'associato in possesso dei requisiti che intende accedere ad una configurazione per l'accesso alla tariffa incentivante, assume, dal momento dell'adesione all'Associazione, tutti gli obblighi e i diritti derivanti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

8.2 Qualora l'associato sia qualificabile come produttore ossia titolare di un impianto energetico da inserire all'interno di una delle configurazioni sottese alla Comunità Energetica, la messa a disposizione dell'impianto o dell'energia prodotta dovrà essere

regolata mediante una delle seguenti modalità:

- (a) concessione in comodato d'uso degli impianti o mediante altra tipologia di accordo che ne assicuri la piena disponibilità per il raggiungimento degli obiettivi della Comunità, oppure
- (b) un accordo che trasferisca all'Associazione la disponibilità dell'energia prodotta dall'impianto, ai fini della contabilizzazione dell'energia condivisa nell'ambito della configurazione, fermo restando che il produttore si obbliga a gestire l'impianto secondo le modalità e gli scopi della CER.

8.3 Tale disponibilità dovrà essere assicurata per l'intera durata di erogazione dei benefici economici previsti dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD). Dovrà inoltre essere in ogni caso consentito l'accesso agli impianti di produzione rilevanti ai fini delle configurazioni. Resta ferma la possibilità di volturare o trasferire liberamente e senza condizioni la titolarità del POD a un soggetto terzo il quale potrà richiedere l'ammissione alla CER secondo le modalità previste dallo Statuto.

8.4 Si precisa che la messa a disposizione dell'impianto di produzione da parte del produttore, consente che l'energia immessa in rete tramite quel determinato impianto venga utilizzata esclusivamente ai fini della condivisione tra i membri della Comunità energetica. Tale condivisione è necessaria per accedere all'erogazione dei benefici economici previsti dal TIAD, tra cui la tariffa incentivante e la restituzione degli oneri di rete (cfr. art. 9.3)

8.5 Tale disponibilità non comporta alcuna limitazione o vincolo in merito alla valorizzazione economica dell'energia immessa in rete, che rimane liberamente definibile dal produttore, anche mediante contratti di vendita, ritiro dedicato o altre forme di cessione, nel rispetto della normativa vigente.

8.6 In continuità con quanto previsto dall'art. 8.2, nell'ipotesi b), la titolarità

dell'impianto e dell'energia eccedentaria resta in capo al produttore, il quale:

- (a) Conferirà mandato all'Associazione per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso per la quota di energia incentivata;
- (b) Potrà conferire all'Associazione anche il mandato per l'accesso al servizio di ritiro dedicato e/o per la valorizzazione dell'energia eccedentaria.

8.7 L'Associazione agirà quale mandataria dei propri membri, gestendo i flussi economici derivanti dalla condivisione dell'energia secondo criteri di trasparenza, garantendo adeguata rendicontazione, senza che tali somme possano essere qualificate come utili o avanzi di gestione ai sensi della disciplina del Terzo Settore e dell'impresa sociale.

8.8 Resta ferma la possibilità del Referente di ricevere mandato da un produttore terzo, che non sia socio della Comunità Energetica, affinché l'energia prodotta dagli impianti nella titolarità di tale produttore terzo rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi della normativa vigente.

8.9 Anche il membro che riveste la qualifica di consumatore/produttore (*prosumer*) regolamenterà la messa a disposizione del proprio impianto (o dell'energia prodotta), qualora ne sia titolare, attraverso un comodato d'uso o altra tipologia di contratto che ne assicuri la piena disponibilità per il raggiungimento degli obiettivi della Comunità.

Art.9 – Riconoscimento dei contributi e agevolazioni tariffarie (rif. art. 6 e art. 8 Statuto)

9.1 L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera i criteri di individuazione per l'inserimento degli associati all'interno di ciascuna

configurazione di autoconsumo collettivo diffuso. I criteri potranno essere, per ciascuna configurazione, di tipo tecnico (cabina primaria di appartenenza, miglior corrispondenza dei profili di consumo energetico rispetto alla produzione da fonti rinnovabili disponibili all'interno della configurazione), di tipo cronologico e di tipo socio-economico oppure potranno tenere proporzionalmente conto dell'apporto di ciascun associato, delle caratteristiche di ciascuno di essi (produttore/produttori e clienti finali-consumatore) e degli impegni assunti nei confronti dell'Associazione.

9.2 I contributi economici ricevuti dalla Comunità Energetica si distinguono in:

- Tariffa incentivante (CACI): riconosciuta per l'energia elettrica condivisa, finalizzata a incentivare l'autoconsumo istantaneo.
- Restituzione delle componenti tariffarie (CACV): TRAS e BTAU, riconosciute come ristoro per perdite di rete evitate.
- Corrispettivo per la vendita di energia: relativo all'energia eccedente eventualmente immessa in rete, che resta nella disponibilità del singolo membro.

9.3 In coerenza con la disciplina dell'impresa sociale (art. 3, D.Lgs. 112/2017), la restituzione delle componenti incentivanti e tariffarie può avvenire anche in forma indiretta, mediante riduzione della quota associativa o sconto sui costi di funzionamento della CER, configurandosi come prestazione mutualistica resa nell'ambito dell'attività di interesse generale.

9.4 A ciascun associato regolarmente inserito all'interno di una configurazione accreditata presso il GSE spetta una quota parte dei benefici derivanti dall'energia elettrica condivisa, sulla base di parametri stabiliti dall'Associazione e nel rispetto della normativa applicabile.

9.5 Così come stabilito dal D.M. n. 414/2023, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione (pari al 55% o al 45% nel caso di contributo in conto capitale), è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

9.6 Il Consiglio di Amministrazione è delegato a definire e attuare le modalità di riconoscimento e ripartizione dei contributi derivanti dalle attività della CER, inclusi quelli erogati dal GSE, quali la tariffa incentivante, la restituzione delle componenti tariffarie di rete, e da eventuali contributi in conto capitale (e.g. PNRR). La gestione avviene nel rispetto dello statuto e del mandato conferito dai soci, secondo criteri proporzionali e trasparenti.

9.7 Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie, inclusi i criteri di riparto, sono disciplinate da apposito accordo allegato al presente Regolamento (**Allegato A**).

9.8 Resta ferma la possibilità, in caso di attivazione di più configurazioni di autoconsumo autonome nell'ambito della medesima Comunità Energetica, di predisporre ed approvare per ciascuna configurazione un autonomo accordo circa le modalità di ripartizione delle agevolazioni economiche, che tenga conto delle peculiarità e caratteristiche, ai sensi di legge, di ciascuna configurazione.

Art. 10 – Organi dell'Associazione (rif. art. 11 Statuto)

Sono Organi della Associazione l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo i quali operano con le modalità e nel rispetto delle competenze ad essi attribuiti agli artt. 12, 13, 14 e 15 dello Statuto.

Art. 11 – Partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre P.A.

11.1. Gli enti locali e le altre Pubbliche Amministrazioni comprese nell'ambito in cui opera l'Associazione, ad integrazione di quanto previsto agli articoli precedenti, possono altresì aderire all'Associazione conferendo alla stessa il diritto di superficie di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

11.2. In tal caso sarà sottoscritta con l'Ente locale o con la Pubblica Amministrazione interessati apposita convenzione finalizzata alla regolamentazione dei rapporti o altro atto idoneo a tal fine.

Art. 12 – Bilancio (rif. Art. 10 Statuto)

12.1. La redazione del bilancio dell'Associazione è disciplinata dall'art. 10 dello Statuto.

12.2. Si specifica che, operando con la qualifica di impresa sociale, la CER è tenuta alla redazione del bilancio sociale, in conformità dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sarà predisposto contestualmente al bilancio di esercizio, approvato entro le medesime tempistiche e depositato presso il Registro delle Imprese. Esso è pubblicato sul sito internet della CER per garantire trasparenza e accessibilità.

Art. 13 – Ripartizione dei benefici (rif. Art. 6 Statuto)

13.1. L'Associazione ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse degli associati della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dall'Associazione stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 199/2021.

13.2. L'Associazione promuove altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile, sistemi di accumulo e quant'altro utile ad adempiere alle proprie finalità statutarie. L'Associazione può inoltre integrare, per il calcolo dell'energia condivisa, anche l'energia prodotta da impianti di produttori terzi che non siano membri della

CER, a seguito di appositi accordi.

13.3. Compete esclusivamente alla Associazione e, per essa, ai suoi Organi, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti degli Associati.

Art. 14 – Contribuzioni ai fini del funzionamento dell'Associazione (rif. Art. 9 Statuto)

14.2 Ai fini di determinare le quote annuali e gli eventuali contributi straordinari previsti all'art. 4.3., il Consiglio di Amministrazione predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare delle prevedibili spese fisse gestionali e manutentive dell'Associazione.

14.3 Il documento di cui al punto precedente deve essere elaborato dal Consiglio di Amministrazione entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale. In ogni caso, l'approvazione non potrà essere successiva all'approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno precedente.

14.4 Ciascun associato e l'Associazione stessa destinatari dei benefici di cui al precedente articolo 13, oltre alla quota delle eventuali spese fisse di cui al precedente comma 14.2 dovranno contribuire alle spese variabili in misura direttamente proporzionale a benefici tempo per tempo spettanti, effettivamente incassati e quantificati secondo le modalità di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

14.5 L'esatto ammontare delle spese variabili sarà determinato secondo le modalità disciplinate nell'apposito Allegato.

Art. 15 – Gruppi di acquisto dell'energia elettrica

15.1 La Comunità Energetica, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla normativa e dai

regolamenti vigenti, può agire anche come gruppo di acquisto. I benefici derivanti dalla contrattazione collettiva possono tradursi in condizioni economiche più vantaggiose, inclusi sconti in bolletta per gli associati.

15.2. I membri della Comunità Energetica possono sottoscrivere contratti di fornitura direttamente con il venditore o, ove previsto, tramite la Comunità stessa, che agisce in qualità di mandataria, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e indipendenza stabiliti dalle linee guida ARERA.

Art. 16 – Ordine di priorità dei pagamenti

16.1. Nella piena disposizione del proprio conto di riferimento, l'Associazione si impegna a versare quanto di propria competenza secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) spese previste dalla legge di volta in volta applicabile a favore del Referente (come definito all'art. 7);
- 2) altre spese di gestione;
- 3) redistribuzione dei benefici ai soci, secondo il criterio identificato all'articolo 9 del presente Regolamento.

16.2. La liquidazione dei pagamenti avverrà secondo le tempistiche di erogazione degli incentivi da parte del GSE, ed in ogni caso secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – Poteri di firma

Il potere di firma di fronte a terzi spetta al Presidente, ed in caso di specifica delega al VicePresidente.

Art. 18 – Svolgimento, in modalità telematica delle riunioni del Consiglio di

Amministrazione e dell'Assemblea degli associati

18.1. Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli associati in seduta Ordinaria e in seduta Straordinaria.

18.2. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli associati dell'Associazione CER che si svolgano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte degli associati, pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito in convocazione e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

18.3. Le sedute si svolgono in modalità sincrona, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:

- i. la partecipazione tramite comunicazione scritta e/o la comunicazione audio e/o video tra i partecipanti;
- ii. l'identificazione di ciascuno dei partecipanti;
- iii. l'intervento nonché l'espressione di voto sugli argomenti messi all'ordine del giorno della seduta.

18.4. Gli strumenti a distanza assicurano:

- i. La riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l'accesso dei partecipanti previo invito;
- ii. il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- iii. la visione preliminare degli atti della riunione tramite sistemi informatici di

condivisione dei file e l'eventuale invio di documenti aggiuntivi tramite la posta elettronica o strumenti "cloud" di condivisione;

- iv. la contestualità delle decisioni
- v. ;la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute telematiche;
- vi. la registrazione digitale audio/video della seduta tramite piattaforma telematica di videoconferenza/webinar

18.5. Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo). Sono considerate tecnologie idonee ai fini della validità della seduta e delle delibere assunte: teleconferenza, videoconferenza, webinar che consenta l'intervento e la partecipazione degli associati regolarmente accreditati.

18.6. L'adunanza telematica può essere utilizzata per qualsiasi tipo di seduta e in riferimento a qualsivoglia oggetto di deliberazione, fatto salvo che in via generale la seduta prevede la presenza fisica dei componenti dell'Assemblea nel luogo fisico stabilito in convocazione.

18.7 La convocazione delle sedute per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere fatta, a cura del Presidente, secondo le modalità di cui agli artt. 7 e 8 del vigente Statuto e nei termini previsti dallo Statuto e quindi, per quanto riguarda l'Assemblea degli associati, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la seduta.

18.8 Per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti

dal vigente Statuto. L'Assemblea convocata in via telematica è presieduta dal Presidente. Ai fini della verbalizzazione è consentita la registrazione delle sedute telematiche che si svolgano in modalità audio/video.

18.9 Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti dell'organo.

Art. 19 – Disposizioni Generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del codice civile e delle altre leggi in materia.

ALLEGATO A

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Finalità. Il presente Allegato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento e dall'art. 6 dello Statuto per la ripartizione dei contributi e delle agevolazioni tariffarie, definisce i criteri specifici per il calcolo e l'applicazione delle agevolazioni tariffarie riconosciute ai membri, nonché le modalità di gestione dell'eccedenza della tariffa premio.

2. Costi di gestione della CER. L'ammontare complessivo dei contributi attribuiti dal GSE è ripartito a beneficio dei membri della CER secondo quanto descritto in seguito nel presente Allegato, previa in ogni caso detrazione di quanto necessario per coprire i costi di promozione, gestione, funzionamento e manutenzione della CER e quindi al netto di detti costi.

3. Criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie. Le agevolazioni sono attribuite in misura proporzionale al contributo di ciascun associato alla condivisione virtuale di energia, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza, come segue:

1. per gli associati produttori: l'agevolazione tariffaria sarà calcolata in proporzione all'energia immessa in rete da ciascun produttore e riconosciuta attraverso una riduzione del costo dell'energia prelevata o, in sua assenza, tramite un minor costo di gestione/servizio applicato dalla CER per l'energia prodotta e condivisa, oppure mediante una valorizzazione economica dell'energia eccedentaria gestita dalla CER in nome e per conto del produttore, secondo quanto previsto dal mandato che sarà conferito.
2. per gli associati consumatori: l'agevolazione tariffaria sarà calcolata in proporzione all'energia condivisa e consumata da ciascun consumatore presso i propri punti di prelievo (POD).

- Ai produttori

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai produttori
Valorizzazione della vendita dell'energia quota energia NON oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q) del TIAD	100%
Tariffa incentivante su energia oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q) del TIAD - quota corrispondente a percentuali di condivisione fino a massimo il 55% (45% nei casi di cumulo fra tariffa premio e contributo in conto capitale).	50%
Tariffa incentivante su energia oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q) del TIAD - quota eccedentaria a percentuali di condivisione fino al 55% (45% nei casi di cumulo fra tariffa premio e contributo in conto capitale).	0%
Restituzione componenti tariffarie su energia oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q) del TIAD.	50%

- Ai consumatori

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai consumatori
Valorizzazione della vendita dell'energia quota energia NON oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q) del TIAD	0%
Tariffa incentivante su energia oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q) del TIAD - quota corrispondente a percentuali di condivisione fino a massimo il 55% (45% nei casi di cumulo fra tariffa premio e contributo in conto capitale).	50%
Tariffa incentivante su energia oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q) del TIAD - quota eccedentaria a percentuali di condivisione fino al 55% (45% nei casi di cumulo fra tariffa premio e contributo in conto capitale).	100%
Restituzione componenti tariffarie su energia oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q) del TIAD.	50%

--	--

Al fine di assicurare la parità di trattamento degli interessi dei Produttori e dei Consumatori al variare delle dinamiche del mercato dell'energia ed in particolare del valore della materia prima riconducibile al Prezzo Zonale (Pz), la “Valorizzazione della vendita dell'energia: quota di energia condivisa” sarà così ripartita:

Prezzo zonale orario dell'energia elettrica	% Produttori	% Consumatori
$Pz \leq 140 \text{ €/MWh}$	100%	0%
$141 \text{ €/MWh} < Pz \leq 200 \text{ €/MWh}$	95%	5%
$Pz > 200 \text{ €/MWh}$	90%	10%

Questa ripartizione per la “Valorizzazione della vendita dell'energia” è stata stabilita per incentivare maggiormente l'investimento iniziale dei produttori.

Al termine di ciascun esercizio, sulla base dei dati effettivi del consumo energetico di ciascun partecipante della CER, verrà effettuato un conguaglio dell'importo da corrispondere.

4. Gestione dell'Eccedenza della Tariffa Premio. L'Associazione darà priorità alla destinazione dell'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, ai sensi dell'Art. 9.5 del Regolamento, rispetto al valore soglia di quota di energia condivisa espresso in percentuale nell'Allegato 1 del D.M. n. 414 del 24.01.24.

- a) **base di calcolo della soglia:** la soglia del 45% (o altro valore vigente) prevista per l'attribuzione a soci persone fisiche e/o a finalità benefiche è da calcolarsi sulla

base dell'energia immessa in rete dall'intera configurazione della CER.

b) **destinazione dell'eccedenza:** l'importo eccedentario sarà destinato, in ordine di priorità:

- **ai soli consumatori diversi dalle imprese** facenti parte della CER, tramite ulteriori agevolazioni tariffarie specifiche sui loro consumi.
- **per finalità sociali** aventi ricadute dirette sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previa consultazione dell'Assemblea degli associati.